

ANALISI "AGGIORNATA" SU UNA NORMATIVA DI STRETTA ATTUALITÀ

SICUREZZA

degli impianti

Proseguiamo l'analisi del DM 37 del 22/1/2008, "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", che ha sostituito la Legge 46 del 5/3/1990: "Norme per la sicurezza degli impianti" e i relativi decreti attuativi. La progettazione e alcuni aspetti burocratici di applicazione della nuova norma sono gli argomenti trattati in questa terza e ultima parte dell'articolo.

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Negli appuntamenti precedenti, sono state esposte le importanti novità che il nuovo decreto riporta proponendo un confronto tra la precedente normativa e quella attuale. Da cui risultano significative novità nell'applicazione della norma che, a parere di chi scrive, sempre più frequentemente generano un "malessere" molto generalizzato.

Con questo, si pone l'attenzione sul fatto che sono sempre più numerosi i casi in cui gli installatori certificano gli impianti con documenti che poco o nulla rispecchiano la normativa applicabile precedente.

Anzi, si può affermare che molte certificazioni sarebbe meglio non averle (non averle mai prodotte, per l'installatore), per non incorrere in reati che proprio nulla lasciano alla fantasia della giustizia in termini interpretativi, trattandosi di dichiarazioni non

pertinente (o di... falsa dichiarazione). I casi emblematici in cui la non corrispondenza tra impianto e dichiarazione di conformità si evidenzia fortemente sono quelli in cui, a causa di un sinistro o infortunio, l'assicurazione viene chiamata a intervenire per valutare il danno o per risarcire la parte offesa.

In questi casi, non solo vi è la concreta certezza che la compagnia assicuratrice, a seguito di perizia tecnica di parte, esprima chiaramente il proprio parere negativo al risarcimento del danno verso cose o terzi coinvolti, ma sussiste anche la non remota possibilità di conseguenze giudiziarie per la proprietà, per l'installatore e per i responsabili dell'impianto di una eventuale "querelle" legale in ambito penale e/o civile, in funzione della gravità dell'accaduto e dei reati riscontrati.

Il progetto

In questo ultimo appuntamento, ci concentriamo sulla progettazione e su alcuni aspetti burocratici di applicazione della nuova norma.

Dopo aver affrontato l'importanza che il nuovo Decreto attribuisce alla progettazione di un impianto, passiamo ad alcuni approfondimenti e chiarimenti ritenuti importanti.

Il progetto del tecnico professionista deve contenere sempre almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, nel rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti, ai luoghi di installazione, nonché alle misure di prevenzione



e di sicurezza da adottare. Qualora l'impianto progettato sia oggetto di variazione in corso d'opera, il progetto originario deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.

L'installatore è tenuto a fare riferimento, nella dichiarazione di conformità, sia al progetto che alle eventuali varianti.

Il progetto è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori nel caso di rifacimento e installazione di nuovi impianti in edifici già dotati di certificato di agibilità, contestualmente al progetto edilizio in caso di permesso a costruire o Dia.

Nel caso di progetto non obbligatoriamente redatto dal tecnico professionista, ma dal responsabile tecnico dell'impresa, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera, non quindi da disegni planimetrici.

Non esiste più la possibilità, da parte dell'installatore (responsabile tecnico), di dimensionare l'installazione in corso d'opera. L'installazione deve essere progettata formalmente prima dell'esecuzione.

Gli impianti

• Realizzazione e installazione degli impianti (art. 6)

Gli impianti devono essere realizzati "esclusivamente" secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e le imprese installatrici sono responsabili della corretta esecuzione. Per regola dell'arte si intende la conformità alla vigente normativa e al-

le norme Uni, Cei o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo "spazio economico europeo".

Il concetto di livello di sicurezza equivalente, di cui all'art. 5 comma 5 del Dpr 477/91 (regolamento della Legge 46/90), nel caso in cui non vengano seguite le norme tecniche Uni e Cei, non esiste più.

Nel caso di impianti realizzati in attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del Dpcm 31/03/89 e le relative modificazioni.

In altre parole, la norma citata è la seguente:

"Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attività industriali, i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare, i fabbricanti devono ottenere, dal competente comando dei Vigili del fuoco, le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti e uniformarsi alle disposizioni contenute nel:

- a) Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
- b) Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
- c) Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- d) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- e) Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
- f) Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi;
- g) Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- h) Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Il richiamo alle disposizioni di cui sopra va esteso alle successive modifi-

che e integrazioni nonché ai decreti applicativi".

Il Dpcm 31/03/89 è la norma di attuazione del Dpr 17/05/88 n. 175 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate e specifiche attività industriali.

• Impianti elettrici "civili"

realizzati prima del 13/03/90 (art. 6)

Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari a uso abitativo realizzati prima del 13/03/90 (pre Legge 46/90) si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Aspetti burocratici

• Dichiarazione di Conformità (art. 7)

Non esiste più il "Modulo Ministeriale" Legge 46/90, ma la "modulistica" degli Allegati I e II del Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008:

- Allegato I, per ditte installatrici propriamente dette;
- Allegato II, per ditte non installatrici per i propri impianti.

Nel primo caso, Allegato I per ditte installatrici propriamente dette, il modulo allegato al DM non presenta la firma di ricevuta da parte del cliente, cosa del resto riscontrata anche in quella prevista dalla Legge 46/90. È opportuno, se non indispensabile, che l'impresa di installazioni integri tale stampato con una nota da far firmare al committente che attesta la ricevuta della documentazione da parte del committente medesimo.

E' da rilevare come in entrambe le dichiarazioni di conformità e nel progetto debba essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le

condizioni preesistenti dell'impianto. Qualora non ci sia compatibilità tecnica, si deve "crearla" con apposito adeguamento. Questo sta a indicare che, in caso di non compatibilità, non si potrà invocare la responsabilità dell'impresa installatrice limitata all'intervento eseguito.

• *La "Diri": Dichiarazione di Rispondenza (art. 7, comma 6)*

Si tratta di una novità. Nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile (ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste), tale documento è sostituito, ma solo per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008, da una Dichiarazione di Rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, a fronte dell'esito di uno specifico sopralluogo e puntuali accertamenti.

Nel caso di impianti che non debbano essere redatti obbligatoriamente da un professionista (si veda sopra), la Diri può essere resa dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata all'installazione purché ricopra il ruolo da almeno 5 anni, ovviamente nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione.

Il DM 37/08 non specifica la formalità con la quale debba essere resa la Diri, è quindi presumibile che tale dichiarazione sarà "imposta" con un diffuso uso di un facsimile.

• *Istruzioni dell'impianto (art. 8)*

Anche se non esplicitamente richiesto come allegato alla Dichiarazione di Conformità, l'articolo 8 cita le istruzioni predisposte dalla ditta installatrice

e dai fabbricanti della componentistica che, in questo modo, appare una precisa formalità cui deve attivarsi l'installatore.

Pertanto, è da ritenere che, all'atto della consegna al cliente della Dichiarazione di Conformità, l'impresa deve allegare apposite istruzioni per conservare le caratteristiche di sicurezza. Tali istruzioni, anche in un'ottica di tutela dell'impresa, sono da considerare allegati, nei fatti, obbligatori al pari di ogni fascicolo di istruzione per i beni di consumo, in particolare di quelli con marcatura CE.

• *Cartello informativo (art. 12)*

Non è chiarito cosa si intende con termine "ristrutturazione"; ciò premesso, è da ritenere che ogni qual volta si eseguano operazioni con rilascio di Dichiarazioni di Conformità, si debba dare pubblicità del fatto per mezzo del cartello citato, che deve contenere quanto indicato nell'articolo medesimo.

• *Documentazione (art. 13)*

È reso ufficiale l'obbligo della fornitura della documentazione degli impianti in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo a carico del committente gli impianti oggetto di installazione o manutenzione straordinaria.

E' stabilito, inoltre, che la fornitura dei documenti sia citata, ad esempio, nei contratti di vendita o in quelli di locazione. Questo fatto è derogabile, ma negli atti di trasferimento prima citati deve essere espressamente indicata la non fornitura della documentazione.

• *Sanzioni (art. 15)*

Nel DM 37/08 paiono eliminate le sanzioni per il committente, anche se "vivono" nell'art. 16 della Legge 46/90: riguardo agli importi, devono essere pri-

ma aggiornati, poi convertiti in euro e infine raddoppiati.

Nullità dei contratti

E' sostanzialmente una novità. Vero è che sia prima (Legge 46/90), sia oggi (Decreto ministeriale 37/08), gli impianti potevano e possono essere eseguiti da "Imprese" abilitate "tramite" la figura del responsabile tecnico, ma oggi si parla anche di nullità del contratto di installazione e del diritto a esercitare la richiesta di risarcimento dei danni da parte di un committente incauto. Considerando che il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione dell'impianto a impresa per la quale ha preventivamente accertato l'idoneità (art. 8), è possibile che, in caso di contenzioso, il committente sia sempre considerato "soggetto debole" in caso di affidamento dell'incarico a impresa non qualificata e, quindi, in giudizio, oltre alla nullità ex art. 1418 Codice civile e il conseguente risarcimento, sia invocato anche il reato di truffa (art. 640 Codice penale) qualora ci sia attività ingannatoria capace di indurre il committente in errore attraverso artifici e raggiri per affidare i lavori, e la truffa sia invocata anche senza querela di parte per effetto delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61 Codice Penale, o nel caso che l'installazione sia per qualsiasi ente pubblico.

Questioni aperte

Anche in questo caso, come sempre, quando si introduce un nuovo importante cambiamento, rimangono temi irrisolti o da perfezionare in specifici ambiti di applicazione.

Su queste pagine ci siamo limitati a esporre i caratteri essenziali del nuovo Decreto, ma rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti di dettaglio. L'invito è quello di contattarci alla sede di Torino o per il tramite della rivista.